

## Newsletter n. 8 del 20 Febbraio 2016

### 1. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI COSTITUITA DA FISIOTERAPISTI - Ammissibilità e iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Sino al momento della istituzione dell'ordine o collegio dei fisioterapisti, chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la **costituzione in via esclusiva di società tra professionisti**. Appare invece possibile che gli stessi **partecipino a società tra professionisti** (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di "**soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche**" di cui alla lettera b), del comma 4, dell'art. 10 della L. n. 183/2011.

E' questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39343**, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva se era possibile la costituzione (tramite trasformazione di una SAS in SNC) di una **società tra professionisti costituita da fisioterapisti** e se, valutata l'ammissibilità dell'ipotesi in esame, quali fossero le modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle società tra professionisti, stante la mancata istituzione di un ordine o collegio professionale.

E' possibile la trasformazione in questione in quanto la professione di "**fisioterapista**" è stata espressamente inclusa tra le "**professioni sanitarie riabilitative**" dall'art. 3 del **D.M. 29 marzo 2001**.

L'articolo 4 della **legge 1 febbraio 2006, n. 43** (*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*) contiene, poi, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire per le "**professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**" – e quindi anche i fisioterapisti - i relativi ordini professionali.

**A distanza di oltre dieci anni tali decreti non sono ancora stati emanati.**

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** (Legge di stabilità 2012), prevede, all'art. 10, un **progetto di riforma delle professioni ordinistiche**, dettando una delega per la costituzione delle società tra professionisti (anche questa a tutt'oggi disattesa).

Il comma 3 – come successivamente modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 – stabilisce che: «*È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile*».

In maniera ancor più chiara ed esplicita il regolamento attuativo **D.M. 8 febbraio 2013, n. 34**, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che «Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «**società tra professionisti**» o «**società professionale**»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico».

Appare dunque possibile – secondo il Ministero - che i "**fisioterapisti**" possano **partecipare a società tra professionisti** (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di "**soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche**", di cui alla lettera b) del comma 4, dell'art. 10 della legge 183/2011.

LINK:

## **2. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATE - Cessione quote e modifiche dell'atto costitutivo - Obbligo di deposito dello statuto - Parere del Ministero dello Sviluppo economico**

L'atto di **cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) a soggetto diverso da persona fisica è consentito** in quanto il divieto contenuto nel comma 1, dell'art. 2463-bis C.C., riguarda la sola fase di costituzione della società. L'art 2463 bis C.C. pone, infatti, il vincolo sulla costituzione della S.R.L.S. dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche.

E' questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39365**, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva, a proposito delle Società a responsabilità limitata semplificate (S.R.L.S.):

- a) *se fosse possibile procede ad una cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche;*
  - b) *se fosse possibile addivenire, a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società;*
  - c) *se fosse possibile modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell'atto costitutivo standard, senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull'assunto che quello standard sia l'atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica.*
- Per quanto riguarda il quesito di cui alle lettere a) e b), tuttavia – osserva il Ministero – ammessa la possibilità della iscrizione della cessione di quote in questione, *“si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico”*.

Appare, infatti, del tutto evidente che l'ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche **farebbe perdere a quella SRL le caratteristiche di “SRL semplificata”**, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all'art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto la società **perderebbe lo status particolare di SRLS ed assumerebbe quello di SRL “ordinaria”** cd a capitale esiguo.

Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle “società ordinarie” (fatta salva l'espressa eccezione in tema di capitale sociale) e *“la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato”*.

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera c), si rileva che effettivamente sia la legge delega, che l'attuale art. 2463-bis C.C., parlano di “atto costitutivo” e non anche di “statuto”, pertanto, la modifica statutaria andrebbe a influire su elementi che non si pongono in contraddizione con la formulazione dello stesso art. 2463-bis C.C. e quindi non andrebbero a toccare lo status di SRLS.

Ma ciò non toglie – prosegue il Ministero - che, nonostante l'art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di “atto costitutivo”, non si debba applicare quanto disposto sia dall'art. 2328 C.C, in tema di SPA, che dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva 151/68/CEE (ora codificata nella Direttiva 2009/101/CE) dove si stabilisce, rispettivamente, che *«Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, **costituisce parte integrante dell'atto costitutivo**»* e che *«dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all'iscrizione] il **testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata**»*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Parere ministeriale clicca qui.](#)

## **3. AGENTE IMMOBILIARE - Definite le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 12 febbraio 2016**, recante *“Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionali: attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso – agente immobiliare”*.

Il decreto definisce le **misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale di agente immobiliare** (attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso).

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (come ultimamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15), il riconoscimento può essere

subordinato al **compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni** o di una **prova attitudinale**, a scelta del richiedente.

Nei casi di titoli professionali conseguiti **in ambito non comunitario**, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.

La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una **prova scritta**, e in una **prova orale**, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 2, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300.

L'**esame teorico-pratico** sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale può avvalersi delle commissioni d'esame, stabilite presso le Camere di Commercio.

Al termine della prova attitudinale, la Regione rilascia al richiedente, un **provvedimento di superamento della prova attitudinale**.

Copia del medesimo dovrà essere trasmessa anche al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007.

La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di agente immobiliare, e verte sulle materie elencate nell'art. 2 del decreto direttoriale in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

#### **4. START UP INNOVATIVE - Stanziare ulteriori risorse finanziarie**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016, il **decreto 17 dicembre 2015**, recante "Attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014".

Con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che una quota pari a **euro 20.000.000,00** delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è destinata al finanziamento degli interventi in favore delle Start-up innovative localizzate nelle **Regioni del Centro-Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo** (escluso il cosiddetto territorio del cratere sismico aquilano).

Le risorse finanziarie saranno trasferite all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, che è il soggetto gestore degli interventi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

#### **5. START UP INNOVATIVE - Incentivi fiscali all'investimento anche per il 2016 - Disco verde dalla Commissione europea**

**Gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative sono validi fino al 31 dicembre 2016.**

L'autorizzazione all'estensione anche al 2016 delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative è arrivata dalla Commissione europea con la **decisione SA 36866 del 14 dicembre 2015**.

Ricordiamo che l'articolo 29, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella sua formulazione attuale, prevede, infatti, che per i contribuenti IRPEF l'agevolazione si applichi "**per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016**", e che per quelli IRES, "**per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016**".

In realtà, nella sua prima formulazione, la disposizione in esame limitava l'applicazione della disciplina alle annualità 2013, 2014 e 2015.

Le modifiche apportate dal comma 16-ter, dell'art. 9, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, hanno poi previsto l'**estensione delle agevolazioni fiscali anche al 2016**.

Tuttavia, la decisione della Commissione europea C(2013) 8827 *final* del 5 dicembre 2013 (pubblicata sulla G.U.U.E – Comunicazioni e Informazioni n. C17 del 21 gennaio 2014) ha autorizzato solo gli investimenti agevolabili effettuati **fino al periodo di imposta 2015**, classificandoli come un aiuto di Stato "**compatibile con il mercato interno**", sulla base degli "**Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese**" (2006/C 194/02).

Il 2016 non è stato oggetto di valutazione a livello comunitario e necessitava, quindi, di una specifica autorizzazione da parte della Commissione UE. Questa è arrivata con la suddetta decisione del 14 dicembre 2015.

Le disposizioni di dettaglio delle agevolazioni sono state definite nel **Decreto interministeriale dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2014**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

Chiarimenti interpretativi sull'applicazione degli incentivi sono stati poi forniti dall'Agenzia delle Entrate con **Circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **6. START UP INNOVATIVE - Firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2463 del Codice civile, i **contratti di società a responsabilità limitata**, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all'articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente** a norma dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) **da ciascuno dei sottoscrittori**, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.

Il documento informatico dovrà essere presentato per l'iscrizione nel Registro delle imprese, **entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione**. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare **istanza di iscrizione nella sezione speciale**, di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all'ufficio del Registro delle imprese come puntualizzate al comma 2 dell'art. 2 del decreto in commento, l'ufficio dovrà procedere all'iscrizione **entro 10 giorni** dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Sono queste le principali novità che saranno introdotte dal **decreto 17 febbraio 2016** - firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che introduce la possibilità di costituire una Startup innovativa mediante un **modello standard tipizzato con firma digitale**, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il **modello informatico** e la **modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese**, direttamente compilabile online.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start up oppure avvalendosi dell'Ufficio del Registro delle imprese, che autenticerà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Startup innovative e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

## **7. REGISTRO DELLE IMPRESE - Indirizzi PEC inattivi - Obbligo di presentazione di un nuovo indirizzo PEC**

Come è noto, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese.

La PEC deve inoltre essere **attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata**. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell'impresa.

Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

- risulta **scaduta e non è rinnovabile o riattivabile** (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);
- è stata **revocata** dal gestore;
- è stata **cancellata d'ufficio** dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l'impresa ha l'**obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo**, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla **Direttiva 2608 del 27 aprile 2015** (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'ufficio del Registro delle imprese ha l'obbligo di verificare, **con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale**, se le **caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive**. In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata **entro un termine non superiore a dieci giorni**, decorso il quale l'ufficio dovrà procedere, sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, alla **cancellazione dell'indirizzo in questione**.

L'impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all'impresa, che non potranno essere gestite. Saranno quindi "**sospese**" in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine "**rifiutate**", con conseguente **applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dall'art. 2194 dcl Codice civile, per le imprese individuali, e dall'art. 2630 dcl Codice civile, per le imprese societarie, per l'omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **8. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Le nuove aliquote ENASARCO per il 2016**

Anche **per l'anno 2016** è scattato l'aumento progressivo della contribuzione obbligatoria da versare all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO). Tale aumento, deciso con la riforma previdenziale 2013, ha previsto **l'aumento delle aliquote per 8 anni dal 2013 al 2020, dal 13,50% al 17,00%**.

Le aliquote della contribuzione, per l'anno 2016 ed i successivi, sono così fissate:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aliquota contributiva	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in **forma individuale o in forma di società di persone**.

Il contributo è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 (*Contributo previdenziale obbligatorio*) del Regolamento istituzionale della Fondazione ENASARCO, in vigore dal 1° gennaio 2013, a partire **dal 1° gennaio 2016**, le aliquote contributive sono passare dal 14,65% al **15,10%**, di cui: 7,55% a carico del preponente; 7,55% a carico dell'agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali*) del medesimo Regolamento, il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di **società per azioni o di società a responsabilità limitata** è tenuto al pagamento di un contributo che, per il 2016, dovrà tenere conto dei seguenti scaglioni:

- *Fino ad euro 13.000.000,00 di provvigioni* - Aliquota del **4,00%** (di cui 1% a carico agente);
- *Da euro 13.000.000,00 ad euro 20.000.000,00* - Aliquota del **2,00%** (di cui 0,50% a carico agente);
- *Da euro 20.000.000,00 ad euro 26.000.000,00* - Aliquota del **1,00%** (di cui 0,25% a carico agente);
- *Oltre euro 26.000.000,00* - Aliquota dello **0,50%** (di cui 0,2% a carico agente).

Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.

Per quanto concerne **i minimali e i massimali del 2016**, ricordiamo che gli stessi verranno determinati applicando, agli importi stabiliti per il 2015, la rivalutazione ISTAT.

Tali importi non sono ancora stati pubblicati e si resta, pertanto, in attesa di una comunicazione ufficiale al riguardo dalla Fondazione ENASARCO.

Gli **importi del 2015** erano i seguenti:

*Agente Monomandatario*: Massimale: 37.500,00 euro e Minimale: 835,00 euro per ciascuna azienda;

*Agente Plurimandatario*: Massimale: 25.000,00 euro e Minimale: 418,00 euro per ciascuna azienda.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, i contributi devono pervenire alla Fondazione **entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri**:

- per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il **20 maggio**;
- per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il **20 agosto**;
- per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il **20 novembre**;
- per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il **20 febbraio dell'anno successivo**.

LINK:

## **9. AGRICOLTURA - Al via il sistema di consulenza aziendale - Istituito il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016, il **Decreto 3 febbraio 2016**, recante "**Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura**".

Il decreto – **in vigore dal 17 febbraio 2016** - stabilisce le **disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura**, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in conformità a quanto disposto al Titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

«**Destinatari del servizio di consulenza**» sono gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate in zona rurali.

«**Organismi di consulenza**» sono gli **organismi pubblici o privati** che prestano servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3 del citato regolamento (UE) n. 1306/2013.

«**Consulente**» è la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli **organismi riconosciuti**, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di **consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale** e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell'art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di separatezza delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1.

Possono accedere al sistema di consulenza, quali **organismi privati di consulenza aziendale**, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale (art. 5, commi 1 e 2).

Al **riconoscimento degli organismi privati** di consulenza aziendale provvedono le Regioni e le Province autonome, previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

Al **riconoscimento degli organismi pubblici** di consulenza aziendale provvedono il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome (art. 5, commi 3, 4 e 5).

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è inoltre istituito il **Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti**, che sarà tenuto aggiornato, in via informatica, dagli enti che hanno provveduto al riconoscimento (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome).

Le Regioni e le Province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, dovranno **definire le disposizioni attuative a livello regionale** del sistema di consulenza aziendale.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. CONTROVERSIE ODR - Disponibile dal 15 febbraio una nuova piattaforma gestita dalla Commissione europea**

E' attiva, **dal 15 febbraio 2016**, una nuova piattaforma per la **risoluzione online delle controversie (Online Dispute Resolution – ODR)** tra consumatori e operatori commerciali prevista dal **regolamento (UE) 524/2013**.

La piattaforma, gestita dalla Commissione europea, è uno sportello unico per tutta l'Unione europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da acquisti di beni o servizi effettuati online nel proprio paese o all'estero, a prescindere dal prodotto o servizio acquistato.

La piattaforma prevede la presentazione del reclamo attraverso la compilazione di un modulo elettronico e consente lo svolgimento online dell'intera procedura in una delle lingue dell'Unione.

Il reclamo presentato dal consumatore viene inviato dalla piattaforma all'operatore commerciale convenuto, che propone al consumatore uno o più organismi ADR per la soluzione della controversia.

Una volta che il consumatore e il professionista hanno raggiunto l'accordo sull'organismo ADR, la piattaforma inoltra a quest'ultimo la controversia.

Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ("**Alternative Dispute Resolution**" - ADR) devono essere scelti tra quelli **iscritti in un apposito elenco della Commissione europea**, che raccoglie gli elenchi inviati dai singoli Stati membri. Negli elenchi sono inclusi gli organismi di risoluzione

alternativa delle controversie che rispondono ai criteri di qualità stabiliti dalla **direttiva 2013/11/UE** (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Gli organismi ADR attualmente collegati alla piattaforma **sono 117 di 17 Stati dell'Unione europea**, ma la Commissione intende arrivare a coprire l'intero territorio dell'Unione e tutti i settori economici. Possono ricorrere alla piattaforma ODR non solo i consumatori ma anche gli operatori commerciali.

Per l'**Italia**, gli organismi disponibili sono **8**: *ADR Center srl, Concilia s.r.l., ODCEC Medi, Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm - Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA - Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione paritetica Wind Telecomunicazioni SpA - Associazioni di consumatori, Servizio Conciliazione Clienti Energia e SICOME SC.*

La piattaforma ha **molteplici vantaggi**. E' facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo.

Offre agli utenti la possibilità di condurre l'intera procedura online.

E' una **procedura veloce**: in media, per risolvere un caso ci vogliono meno di 90 giorni.

Possono utilizzare questo sito solo i **consumatore che risiedono nell'UE** e che vogliono presentare un reclamo riguardante beni o servizi **acquistati online da un commerciante** con sede nell'UE.

**I servizi offerti dal sito sono gratuiti**, tuttavia l'organismo di risoluzione potrebbe all'interessato chiedere un **onorario** se decide di trattare il suo caso.

Ogni organismo di risoluzione ha **onorari diversi**. Si può conoscere l'onorario chiesto cliccando sul nome dell'organismo di risoluzione proposto quando l'organismo di risoluzione accetta di trattare un reclamo, in quanto è tenuto a illustrare le regole, incluso l'onorario.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **11. DEPENALIZZAZIONE - Emanate le prime circolari operative dai Ministeri del Lavoro e dell'Interno**

Dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, **in vigore dal 7 febbraio 2016**, con il quale è stata disposta la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale, il **Ministero del lavoro e della Politiche Sociali** ha emanato la **circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, Prot. 37 / 0002197 / MA008.A001.1476**, con la quale, al fine di assicurare una uniformità di comportamenti da parte del personale ispettivo, vengono riepilogate le modifiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e vengono fornite le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Il **Ministero dell'Interno**, con la **circolare del 5 febbraio 2016, Prot. n. 300/A/852/16/109/33/1**, ha emanato indicazioni operative in merito alla **depenalizzazione del reato di guida senza patente** di cui all'art. 116, comma 15 del Codice della strada (guida di un ciclomotore, di un motoveicolo o di un autoveicolo) e di tutti gli illeciti correlati che ad esso rinviano.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 8/2016 clicca qui.](#)

## **12. DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - Dal 1° marzo 2016 in vigore il nuovo Codice deontologico**

**Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili.** Il testo, che aggiorna il precedente del 2008 - adeguandolo a quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali - ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione (chiusa il 23 ottobre 2015), alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi.

La revisione complessiva dei contenuti del codice, elaborato dalla Commissione nazionale "Deontologia" coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l'evoluzione della normativa di riferimento.

Oltre al necessario allineamento all'ordinamento professionale, 'toccato' da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinuncia al mandato professionale).

Al Codice deontologico sarà affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

Il nuovo codice deontologico dedica norme assai rilevanti alle regole e ai principi da rispettare nel rapporto con la clientela (Capo II): regole e principi che attengono all'intera evoluzione del rapporto professionale, dalla sua genesi sino alla sua cessazione, che potrà essere "fisiologica" o "patologica".

Il nuovo Codice detta norme molto articolate e innovative rispetto al documento precedente in ordine agli aspetti deontologicamente rilevanti che attengono alla **cessazione dell'incarico professionale**. In sintesi, il professionista non deve proseguire nell'incarico:

- qualora ciò **pregiudichi la sua libertà di giudizio**, lo ponga in situazioni di **conflitto di interessi o pregiudichi la sua indipendenza**;

- se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne **impediscano il corretto svolgimento**;

- qualora egli non sia più in grado di assolverlo con adeguata capacità e specifica competenza a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica. In questo caso deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo Codice deontologico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del 29 dicembre 2015 e conoscere le novità introdotte nel nuovo Codice deontologico clicca qui.](#)

### **13. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Le Regioni chiedono al Governo un tavolo sulla direttiva servizi 2006/123/CE - Ancora inattuata la revisione della normativa chiesta dall'Europa**

**Aste per le nuove concessioni, proroga almeno trentennale per le vecchie, in attesa della imminente sentenza della Corte di Giustizia europea.**

Sono alcuni dei temi caldi sulla questione del rinnovo per le spiagge delle concessioni demaniali.

"Chiederemo di convocare immediatamente un tavolo interdisciplinare per ascoltare la proposta del governo sulla direttiva Bolkestein e vogliamo che condivida con noi la sensibilità sulla tutela delle aziende italiane che stanno gestendo le concessioni demaniali", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica della Regione Liguria, Marco Scajola, sulla direttiva europea che stabilisce **l'asta delle concessioni demaniali marittime a partire dal 2020**.

La richiesta è quella di aprire un **tavolo interdisciplinare ristretto**, composto da due rappresentanti delle Regioni (la Liguria, come responsabile del demanio, e l'Abruzzo, che avrebbe delegato l'Emilia Romagna) e il ministro degli Affari Regionali, Enrico Costa.

La Conferenza delle Regioni del 4 febbraio 2016 ha discusso anche dell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkestein") che **prevede gare ad evidenza per le concessioni demaniali marittime**.

Come noto, infatti, la Direttiva Bolkestein, nel consentire la libera circolazione dei servizi e nell'assicurare la libertà di stabilimento (art. 1), individua nel **regime concorrenziale** il criterio attraverso cui erogare servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, nell'ottica di una competizione trasparente e transnazionale. La Direttiva ritiene il servizio erogato dalle imprese balneari un servizio del settore turismo (destinato al consumatore), **in quanto tale assoggettabile a gara**, con conseguente applicazione delle norme che sovrintendono le procedure ad evidenza pubblica.

La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime è stata sollevata:

a) dall'apertura di una **procedura di infrazione comunitaria** (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il **rinnovo automatico delle concessioni** e la **preferenza accordata al concessionario uscente**;

b) da un successivo atto di **messa in mora complementare** (n. 2010/2734) con il quale sono stati evidenziati ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana.

Ricordiamo che l'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, novellando l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla L. n. 25/2010, ha disposto la **proroga sino al 31 dicembre 2020** delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l'articolo 1, comma 547 della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:

- *il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;*
- *il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;*
- *i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.*

L'Italia ha, dunque, votato una legge che **congela fino al 2020 gli effetti della Direttiva**, ma l'Europa ha promosso un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia per l'annullamento della legge stessa.

La Corte di giustizia europea che avrebbe dovuto pronunciarsi il 3 dicembre 2015 sulla congruità della proroga al 2020 delle concessioni demaniali turistico ricreative, si è infatti aggiornata lasciando in uno stato di forte preoccupazione e incertezza un intero comparto.

Nello stesso tempo continuano le prese di posizioni giuridiche e politiche, tese a stoppare le temute conseguenze della prossima sentenza e a scongiurare l'applicazione della direttiva Bolkestein.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il documento della Conferenza delle regioni del 25 marzo scorso sulla revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime clicca qui.](#)

#### **14. BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL'INNOVAZIONE - Presentazione delle domande per il bando entro l' 8 marzo**

C'è tempo **fino alle ore 12:00 dell'8 marzo 2016** per la presentazione delle **domande per l'accesso al bando Botteghe di mestiere e dell'innovazione**, promosso da Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per "**Bottega di Mestiere e dell'Innovazione**" si intende un raggruppamento in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, il ricambio generazionale, la nascita di nuova imprenditoria, i processi di innovazione e di internazionalizzazione, nonché lo sviluppo di reti su base locale.

L'obiettivo è quello di **stimolare la nascita di nuova imprenditoria** e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale, grazie ad uno stanziamento di fondi pari a **5 milioni e 220 mila euro**, di cui 3 milioni e 10 mila euro per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 2 milioni e 210 mila euro per le restanti Regioni.

Ricordiamo che il bando è finalizzato a favorire l'inserimento occupazionale di giovani in stato di disoccupazione / inoccupazione, attraverso la promozione e la realizzazione di un sistema di botteghe e l'attivazione di **934 tirocini, della durata di sei mesi**, così suddivisi:

- **539** tirocini in Botteghe in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- **395** tirocini in Botteghe nelle restanti Regioni.

Possono partecipare all'Avviso, raggruppamenti (costituiti o costituendi) formati da un soggetto promotore e uno o più soggetti ospitanti costituiti in una delle seguenti forme:

- *Consorzio;*
- *Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo (ATI / ATS);*
- *Contratto di rete;*
- *Partnership;*
- *Altre forme regolamentate.*

**Beneficiari** sono i giovani, disoccupati o inoccupati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il plico, contenente **tutta la documentazione** richiesta alle aziende e indicata nel bando, deve pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, oppure consegnato a mano dal lunedì al giovedì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:30 alle 12:00 al seguente indirizzo: *Italia Lavoro S.P.A, via Guidubaldo del Monte, 60 00197 ROMA*, **entro e non oltre le ore 12:00 dell' 8 marzo 2016.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare i moduli di domanda clicca qui.](#)

## **15. TRATTATI DI ROMA - Al via il concorso per il logo celebrativo del 60° anniversario - Progetti entro il 1° aprile 2016**

Il **25 marzo 1957**, sono stati firmati i **Trattati di Roma**, considerati come l'atto di nascita della grande famiglia europea. Il primo istituisce una **Comunità economica europea** (CEE), il secondo invece una Comunità europea dell'energia atomica, meglio conosciuta come **Euratom**.

I sei Paesi firmatari furono: **Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda**.

In occasione del **60° anniversario dei Trattati di Roma** - che cadrà il **25 marzo 2017** - è stato indetto il concorso "**Dal mercato comune all'Europa dei cittadini**", promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il concorso è **aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di istruzione**. Per partecipare bisogna presentare una **proposta di logo**, accompagnata da uno **slogan**, che rappresenti i valori dell'Unione Europea, l'importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi debbano considerarsi una tappa fondamentale nella costituzione dell'Unione.

Il logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni istituzionali legate alla Celebrazione.

I progetti dovranno essere inviati **entro il 1° aprile 2016**.

I vincitori verranno premiati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma e in cui saranno esposti i migliori elaborati.

L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza dell'Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politiche e dei programmi sotto l'aspetto storico, culturale, economico, sociale e normativo.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il Bando del concorso clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 15 AL 20 FEBBRAIO 2016)**

**1) Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18:** Misure urgenti concernenti la riforma delle **banche di credito cooperativo**, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

**2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 dicembre 2014:** Attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 3 febbraio 2016:** Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 gennaio 2016:** Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
**(DAL 15 AL 20 FEBBRAIO 2016)**

**1) Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea del 9 febbraio 2016**, recante la disciplina degli appalti (BCE/2016/2). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 45/15 del 20 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma **Woody Allen** la pensa così:*

**IL VANTAGGIO DI ESSERE  
INTELLIGENTE  
E' CHE SI PUO' SEMPRE  
FARE L'IMBECILLE.  
MENTRE IL CONTRARIO  
E' DEL TUTTO IMPOSSIBILE.**

**BUONA GIORNATA !**